



COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica

(Provincia di Treviso)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N° /2014 del

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.

Creato da **Claudia Cristanelli**

Servizio:	TRIBUTI	Ufficio:	Tributi
------------------	---------	-----------------	---------

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni adottate in questa stessa seduta e dichiarate immediatamente eseguibili:

- di approvazione del regolamento sull'imposta municipale propria IMU;
- di approvazione del regolamento della componente servizi TASI;
- di approvazione delle aliquote TASI nella misura del 2,5 per mille per le abitazioni principali e dell' 1 per mille per i restanti immobili;

DATO ATTO che le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, dell'art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e dal comma 677 della Legge n. 147/2013, e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

VISTO in particolare il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 a mente del quale:

"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille" ;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO

solo riduzione fino allo 0,10 per cento (esenti dal 2014).

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:

1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);

2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

3) immobili locati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/2 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ di data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC. Componente patrimoniale - IMU" e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/07/2014 di approvazione degli schemi del documento unico di programmazione (DUP) 2014 - 2017 e del bilancio di previsione 2014 - 2016 di bilancio annuale 2014, pluriennale 2015/2016 e relativa relazione previsionale e programmatica" che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata della quota di competenza comunale dell'IMU per il 2014 pari ad Euro 4.740.000,00;

RITENUTO opportuno:

- agevolare le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, applicando alle medesime l'aliquota agevolata del 7,6 per mille;
- applicare l'aliquota massima ai fabbricati classificati in categoria D5 (banche ed assicurazioni);
- applicare l'aliquota del 9,0 per mille ai terreni agricoli in quanto i medesimi sono esenti da TASI ai sensi dell'art. 1, comma 369 della Legge legge 27 dicembre 2013 n. 147;

CONSIDERATO che il gettito IMU stimato di Euro 4.740.000,00, può essere ottenuto con l'applicazione alla base imponibile stimata delle seguenti aliquote e detrazioni:

- 1) ALIQUOTA DI BASE: 8,0 per mille
- 2) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/2 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE: 5,0 per mille con APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI LEGGE pari ad € 200,00;
- 3) ALIQUOTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVI AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI - FIGLI) : 7,6 per mille
- 4) ALIQUOTA PER I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/5 (ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E ASSICURAZIONE): 9,6 per mille;
- 5) ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI (CONDOTTI O MENO): 9,0 per mille

DATO ATTO del rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come da schema seguente:

tipologia immobile	IMU aliquota	TASI aliquota	aliquota complessiva
Abitazioni principali esenti IMU	esente	2,5 per mille	2,5 per mille
Abitazioni principali di lusso	5 per mille	1,0 per mille*	6,0 per mille
Seconde case	8 per mille	1,0 per mille	9,0 per mille
Beni merce delle imprese costruttrici destinati alla vendita	esente	2,5 per mille	2,5 per mille
Seconde case in comodato	7,6 per mille	1,0 per mille	8,6 per mille
Uffici, negozi, laboratori	8 per mille	1,0 per mille	9,0 per mille
Banche ed assicurazioni categoria catastale D/5	9,6 per mille	1,0 per mille	10,6 per mille *
Aree edificabili	8 per mille	1,0 per mille	9,0 per mille
Terreni agricoli	9,0 per mille	esente	9,0 per mille
Opifici, capannoni ind.li e	8 per mille	1,0 per mille	9,0 per mille

comm.li			
Fabbricati rurali strumentali	esente	1 per mille*	1 per mille*

* aliquota massima applicabile

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare I nella seduta del _____

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di cui al presente provvedimento di natura regolamentare è stato acquisito in data _____ il parere preventivo del Collegio dei Revisori all. sub 2);

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio economico finanziario (ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000) allegati sub “A”;

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori, presenti n. ____
 Consiglieri:
 Favorevoli: n. ____
 Contrari: n. ____
 Astenuti: ____

DELIBERA

- 1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, decorrenti dal 1° gennaio 2014 :
 - ALIQUOTA DI BASE: 8,0 per mille
 - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/2 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE: 5,0 per mille con APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI LEGGE pari ad € 200,00;
 - ALIQUOTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVI AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI - FIGLI) : 7,6 per mille
 - ALIQUOTA PER I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/5 (ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E ASSICURAZIONE): 9,6 per mille;
 - ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI (CONDOTTI O MENO): 9,0 per mille
- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014),
- 4) di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.